Prot. n. (VET/06/900)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n.27 e successive modificazioni “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e in particolare:

- l’art.3, comma 1 lettera b), il quale prevede che le Province coordinino l'azione dei Comuni nella realizzazione e ristrutturazione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti;

- l’art.5, comma 1, in base al quale si stabilisce che la Regione Emilia-Romagna definisce linee di indirizzo e coordinamento, tra l'altro, per la definizione di programmi provinciali destinati alla realizzazione di iniziative di risanamento, costruzione e gestione delle suddette strutture di ricovero;

- l'art.31, comma 2, in base al quale si autorizza la Giunta regionale a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta;

- l'art.5, comma 3, in base al quale la Regione trasferisce alle Province, su specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato;

Considerato:

- che il contributo finanziario previsto per il risanamento e la costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti attualmente disponibile, in base alle risorse costituite da finanziamenti di derivazione statale e da mezzi propri regionali, corrisponde rispettivamente a € 222.147,92 di cui al CAP.64405 (U.P.B. 1.5.1.3. 19101) e a € 1.087.795,00 di cui al CAP.64400 (U.P.B. 1.5.1.3. 19100) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2006;

- che l'articolo 19 della medesima legge prevede che le strutture di ricovero e custodia dei cani e gatti debbano comprendere specifici reparti e rispondere a peculiari caratteristiche per garantire le condizioni igienico sanitarie delle strutture e la tutela del benessere degli animali ivi ricoverati;

Ritenuto:

- che sia necessario indicare linee di indirizzo per la scelta e definizione degli interventi da riportare nei piani attuativi di cui al citato articolo 5;
- che si debbano destinare i fondi regionali disponibili in opere di ristrutturazione e costruzione di strutture pubbliche su aree pubbliche;
- di individuare le priorità degli interventi di ristrutturazione o costruzione, dando precedenza a programmi che favoriscano strutture in rete, le aree Montane e interventi di risanamento di strutture già esistenti;

Visti:

- il D.Lgs. 165 del 30/03/2001;
- la L.R.40/2001;
- la L.R. n.43/2001;
- L.R. 22 dicembre 2005, n. 20 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della l.r. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008;
- L.R. 22 dicembre 2005, n. 21 "Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008;
- la propria deliberazione 447/2003, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali, come modificata dalla deliberazione 1594/05;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali Dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di approvare le linee di indirizzo, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il contributo finanziario previsto per il risanamento e la costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti troverà copertura nell'ambito dei capitoli 64400 "Contributi alle Province per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art.5, comma 3 e art.31, comma 2, L.R. 7 aprile 2000, n.27).(Cambio denominazione)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.3.19100 - "Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali" e 64405 "Contributi alle Province per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (L.14 agosto 1991, n.281 e art.5, comma 3, art.31, comma 2, L.R. 7 aprile 2000, n.27) - Mezzi statali.(Cambio denominazione)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.3. 19101 - "Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali - Risorse Statali", dotati degli stanziamenti attualmente disponibili indicati in premessa del bilancio di previsione per l'esercizio 2006;

3) di stabilire che le amministrazioni provinciali trasmettano al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna:

   - i piani attuativi elaborati secondo il modello riportato all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, entro il 31 maggio 2006, riportando i progetti secondo l'ordine di priorità fissato dai criteri indicati nell'allegato 1 lettera A);

   - una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 maggio di ogni anno, fino alla conclusione dei lavori stessi;

   - la relazione finale sulla conclusione dei lavori svolti, entro il 31 maggio 2009.

4) di rinviare ad un successivo proprio provvedimento la ripartizione e l'assegnazione dei fondi previsti nel bilancio regionale per il 2006, sulla base dei piani attuativi pervenuti e in relazione alle disponibilità finanziarie;

5) di dare atto che a seguito della propria deliberazione di ripartizione e assegnazione dei fondi alle Amministrazioni provinciali il Dirigente competente provvederà all'impegno di spesa nonché alla liquidazione nella misura del 40% delle somme assegnate a ciascuna Provincia, mentre il restante 60% verrà erogato a seguito di relazione sulla conclusione dei lavori.

- - - - - -

ALLEGATO 1

LINEE DI INDIRIZZO

A) CRITERI DI PRIORITA'

Le Amministrazioni provinciali:

- predispongono, attraverso il Comitato provinciale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/2000, specifici piani di risanamento e costruzione di strutture di ricovero per cani e gatti riferiti all'intero territorio di competenza e che tengano conto del riequilibrio territoriale;
- antepongono, in via prioritaria, progetti che prevedono strutture in rete tra Comuni(strutture multizonali), interventi in territorio montano, progetti di risanamento a nuove costruzioni e progetti edilizi finalizzati alla realizzazione di strutture atte a favorire l'adozione.
- propongono nei piani attuativi di cui all'articolo 5 della legge regionale 27/2000 esclusivamente progetti conformi ai requisiti strutturali definiti dall'articolo 19 della Legge regionale 27/2000.

Nella definizione dei suddetti piani attuativi selezionano unicamente:

a) progetti riguardanti strutture pubbliche su aree pubbliche;
b) progetti di risanamento di strutture di ricovero e custodia per cani tendenti a raggiungere gli standard strutturali individuati dalle linee di indirizzo di cui al successivo punto B, eventualmente integrati o modificati con nuove prerogative, qualora si apporti un concreto miglioramento nella tutela della salute pubblica (addetti ai canili, cittadini, ecc.), del benessere animale o per evitare disagi per gli abitanti delle zone limitrofe e inquinamenti dell'ambiente;
c) progetti di nuove costruzioni di strutture di ricovero e custodia per cani rispondenti alle linee di indirizzo di cui al successivo punto B, eventualmente integrate o modificate con nuove prerogative, qualora si apporti un concreto miglioramento nella tutela della salute pubblica (addetti ai canili, cittadini, ecc.), del benessere animale o per evitare disagi per gli abitanti delle zone limitrofe e inquinamenti dell'ambiente
d) progetti che non riguardino interventi su strutture costruite con i fondi stanziati dalla Delibera 2603/02

mentre sono ammessi a finanziamento strutture già parzialmente ristrutturate con la sopraddetta deliberazione che necessitano di ulteriori adeguamenti.

B) REQUISITI STRUTTURALI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI DI NUOVA COSTRUZIONE

REQUISITI GENERALI

L'area del canile deve essere perimetralmente recintata ad una altezza non inferiore ai 2 metri e il perimetro deve essere dotato di idonea alberatura e di sistemi di isolamento acustico.

Le strutture di ricovero devono essere sufficientemente distanti da corsi d'acqua superficiali e distanti almeno 200 metri da nuclei abitati.

Tali strutture devono essere servite da strada/e di facile accesso, devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica, devono essere dotate di un idoneo sistema di carico degli affluenti e delle acque di lavaggio.

Si ritiene che i canili debbano essere organizzati nei seguenti reparti e strutture:

- strutture di Servizio;
- Strutture sanitarie;
- Reparti di ricovero ordinario (permanente e/o temporaneo);
- Reparto di isolamento;
- Reparto cuccioli.

STRUTTURE DI SERVIZIO

- Locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature,
- Locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti;
- Locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali, facilmente lavabile e disinfettabile;
- Locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile;

- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti;

- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e rifiuti;

- Spogliatoio e servizi igienici per gli addetti.

STRUTTURE SANITARIE

- Ambulatorio veterinario;

- Locale o strutture per il deposito dei farmaci e degli strumenti o attrezzature sanitarie, dotatati di serratura;

- Un reparto infermeria per degenze temporanee;

REPARTI DI RICOVERO ORDINARIO

Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo) possono essere previsti:

- Box singoli o box plurimi

- Box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di maggiori dimensioni, in assenza di area di sgambamento comune aggiuntiva.

I box devono essere recintati con rete di altezza non inferiore a m 2 e, una parte di essi devono possedere una parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalcamento.

Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o laterizi cui vanno ancorate le reti, tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie.

Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non arrecare danno agli animali, agli addetti e ai visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere integrate da siepi e similari.

I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una parte scoperta.

a) PARTE COPERTA

La parte coperta può essere costituita o da un ambiente

chiuso o da un settore (cuccia) con tettoia e barriere laterali.

Nel caso di ambiente chiuso si ritiene che:

- il locale debba avere un estensione tale da garantire uno spazio di mq 3/3.5, per ogni cane ospitato e comunque deve avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie totale del box;

- debba essere accessibile sia dal corridoio interno di servizio che dalla parte scoperta, mediante porte o cancelli;

- debbano essere previsti sistemi di chiusura e apertura del box, manovrabili dal corridoio o dall'esterno, per poter permettere l'ingresso dell'operatore in condizioni di sicurezza;

- debbano essere previsti sistemi di abbeverata automatici, illuminazione e modalità di alimentazione azionabili dal corridoio;

- debbano avere sistemi di areazione adeguata.

Nel caso di settore con tettoia:

- La tettoia deve essere posta ad una altezza di 2/2.5 metri sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche cm. dal livello del terreno e con leggera pendenza

- La direzione delle tettoie deve tenere conto dei venti dominanti e della direzione del sole

- Le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali da costituire effettivo riparto per gli animali.

b) PARTE SCOPERTA

La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento poggiante su un vespaio, in ghiaia oppure in terreno battuto o ghiaia con camminamento, in pietra naturale o piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di 1 metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un'idonea alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole.

DIMENSIONI DEI BOX

1. Con "area di sgambamento aggiuntiva"

Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta)

BOX plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto;

Area di sgambamento comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;

2. Senza "area di sgambamento aggiuntiva"

Box individuali mq 20

Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto.

Devono poi essere previsti box singoli per soggetti "asociali" pari al 2% del totale della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza.

REPARTO DI ISOLAMENTO

Tale reparto deve assicurare:

- L'isolamento temporaneo per 15 giorni dei cani di nuova introduzione;

- l'isolamento sanitario per malattie infettive e per la profilassi antirabbica.

A tal fine devono essere previsti box singoli in numero pari a 10% della potenzialità recettiva. Il reparto deve essere strutturato e organizzato in modo da assicurare l'effettivo isolamento dai reparti di ricovero ordinario, pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili, disinfettabili e disinfestabili, sistemi adeguati di isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno, pur nel rispetto delle necessità etologiche dell'animale.

REPARTO CUCCIOLI

I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate dimensioni, facilmente lavabili e disinfettabili e dotati di impianto di riscaldamento. Gli animali devono essere visibili dall'esterno, pur evitando il contatto diretto, mediante separazione in vetro o altro idoneo materiale trasparente.

ALLEGATO 2

Al Responsabile del Servizio Veterinario

e Igiene degli Alimenti

Direzione Sanità e Politiche per la Salute

Viale A. Moro 21

40127 Bologna

Provincia di. . . . sede. . . . . .

PIANO ATTUATIVO PER LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI IN STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI

Descrizione della realtà provinciale e breve presentazione dei fabbisogni del territorio di competenza censiti nel periodo 2006/2007:

PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI IN STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI:

Riportare secondo la priorità (da Massima a minima) l'elenco di interventi pianificati.

Denominazione/Sede/Tipologia(*)	**N° posti Cani**	**N° posti Gatti**	**Priorità (**)**	**Nome dei Comuni conferenti (***)**	**Popolazione residente nel complesso dei Comuni conferenti**	**Spesa prevista**	**Durata prevista realizzazione lavori (****)**

(*)Tipologia di struttura di ricovero **T = temporaneo P = permanente**

(**) A = struttura multizonale; B= struttura di risanamento; C= intervento in territorio montano; D=adozione. E' possibile indicare fino ad un totale di 4 lettere.

(***)indicare il nome dei Comuni che consegnano i cani ritrovati sul proprio territorio presso quel canile o gattile, nel caso di struttura di nuova costruzione indicare il nome dei Comuni potenziali conferenti;

(****) da esprimere in mesi

DATA . . . . .

FIRMA.. . . . . .